



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ IL GRUPPO “ ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art. 1 E' costituita l'associazione denominata **“IL GRUPPO” Associazione Culturale**
Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

Art. 2 **“IL GRUPPO” Associazione Culturale è una libera associazione di persone avente lo scopo di promuovere e diffondere la cultura della pace, dell'aggregazione sociale, della convivenza, della riscoperta delle tradizioni popolari e storiche della propria gente attraverso l'individuazione e la promozione di iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, ricorrendo sia all'uso di sistemi informativi consolidati ed alle nuove tecnologie .**

Al fine di perseguire gli scopi sociali, a titolo esemplificativo e non tassativo o restrittivo, l'associazione potrà organizzare e svolgere le seguenti attività:

- a) convegni, mostre, proprie pubblicazioni, feste, esposizioni, cineforum, spettacoli ed altre manifestazioni di valenza culturale;
- b) dotarsi di organi di stampa che, pur rispettando la libertà democratica di pubblicazione, perseguiranno gli scopi associativi di cui sopra
- c) prestare consulenze e servizi ad enti, associazioni e soggetti privati che si occupino di argomenti e materie attinenti allo scopo sociale della associazione
- d) prestare assistenza qualificata ai soci e non soci con temporanee esigenze di apprendimento, attraverso momenti a tema

La sede dell'associazione è in Via Caproni 15 Roncafort

Art. 3 L'associazione si compone di un numero indeterminato di soci; tutti i soci hanno pari dignità e pari diritti e doveri. I soci si suddividono in Onorari_Sostenitori. I soci Onorari vengono nominati dal Consiglio direttivo.

E' esclusa ogni limitazione ai diritti propri dei soci in funzione di un eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa.

L'ammissione alla vita associativa prevede che l'aspirante socio sia d'accordo con quanto sancito nell'atto costitutivo e nel presente statuto.

L'esclusione alla vita associativa avviene per i seguenti motivi:

- inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'assemblea o dal consiglio direttivo;
- status del socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'associazione.

La quota sociale è intrasmissibile.

Possono diventare soci dell'associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

Il socio è tenuto ad un comportamento corretto, all'osservanza del presente statuto e delle norme di legge in materia.

Art. 4 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa; hanno diritto di voto tutti i soci in regola con la quota associativa alla data di convocazione dell'assemblea. L'assemblea viene convocata dal presidente, attraverso forme adeguate di comunicazione (fra le quali è espressamente prevista la forma della posta elettronica) almeno dieci giorni prima della data di svolgimento, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del rendiconto annuale, del conto preventivo, dell'ammontare della quota associativa annuale e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria (da convocare ogni qualvolta all'ordine del giorno è prevista una variazione statutaria) può essere convocata dal presidente del consiglio direttivo o su richiesta della maggioranza dei soci. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite con la presenza della metà dei soci più uno in prima convocazione, e con qualsiasi numero di presenze in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza semplice dei presenti (metà più uno); l'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Delle delibere assembleari verrà data opportuna ed adeguata conoscenza a tutti i soci.

Tutti gli atti e i registri relativi all'attività dell'associazione possono venire consultati da parte dei Soci presso la sede dell'Associazione

E' ammesso il voto per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una ed è altresì vietato il voto per corrispondenza. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo ed in sua assenza dal vicepresidente o dal consigliere più anziano.

Art. 5 Il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea, è formato da sette a quindici membri e rimane in carica per 3 anni. Il consiglio direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un cassiere. Il Presidente può rimanere in carica per un numero massimo di due mandati consecutivi e cioè sei anni Il presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale. In particolare il presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato direttivo. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se approvate da almeno la metà dei presenti. A parità di voti è determinante la scelta del Presidente, purchè i membri del Consiglio direttivo ne siano preventivamente avvisati con regolare ordine del giorno.

Art. 6 Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative annue ordinarie stabilite annualmente dall'assemblea dei soci su preposta del consiglio direttivo;
- da versamenti volontari degli associati;
- da donazioni, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- da contributi di enti di qualsiasi genere;
- da materiali o attrezzi, ecc acquistati o donati al Gruppo culturale;
- da ogni altro bene acquistato dal Gruppo culturale

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le

permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipula di mutui e al concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni e altre malleverie previa delibera dell'assemblea.

E' escluso ogni fine di lucro.

E' fatto divieto espresso di redistribuzione degli utili anche indirettamente

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 7 In caso di scioglimento o liquidazione dell'associazione il patrimonio netto residuo sarà devoluto in beneficenza a tenore della normativa che regola le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Roncaforn, 18/04/2008